



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di un'area demaniale ad uso pioppicoltura per complessivi mq 10.000 ricadenti nel censuario del comune di Crespino (RO) con ubicazione compresa tra gli stanti 367 e 370 in sinistra del fiume Po, richiesta in data _____ dal Sig./dalla Società _____ (C.F. e P.IVA _____) con sede in Via _____ – _____

- Pratica: _____

DESCRIZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Costituisce oggetto della presente concessione l'utilizzo di un bene demaniale di complessivi mq 10.000 per piantamento di pioppelle in sinistra del fiume Po, area golenale ubicata tra gli stanti 367 e 370 in comune di Crespino (RO).

ARTICOLO 1

La presente concessione viene rilasciata alla Ditta/Società..... nei limiti della competenza e della disponibilità dell'Amministrazione concedente e sono quindi salvi ed impregiudicati i diritti e le competenze di terzi, privati cittadini, Enti o Istituti. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la particolare destinazione d'uso a pioppeto dell'area e alle norme in materia di agricoltura, ambiente e sanità pubblica. Il concessionario non potrà cedere a terzi la presente concessione, pena l'immediata decadenza del titolo. L'Amministrazione concedente e l'A.I.Po si ritengono estranei a tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata o pubblica, nonché per danni a persone, animali o cose, per effetto dell'uso della presente concessione, restando sollevati ed esenti da ogni responsabilità, onere, protesta e molestia, anche giudiziale. Il rilascio del presente atto non costituisce diritto a risarcimenti di sorta per danni alle opere concesse, connessi ad eventi

ALLEGATO A)

di piena del Po. La validità del presente atto è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni:

1. acquisire a sua cura e spese tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni previste dalle normative vigenti in materia paesaggistica, urbanistica, edilizia, forestale, ambientale, ecc.. Si fa presente che le attività richieste ricadono all'interno di siti della Rete Natura 2000 (aree SIC/ZPS);
2. mantenere a propria cura e spese in ottimo stato di conservazione le aree oggetto di concessione e riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della concessione;
3. sottoporre ad istruttoria da parte dell'A.I.Po ogni eventuale modifica alle opere in oggetto di concessione e la realizzazione di opere in difformità rispetto a quanto concesso comporterà l'immediata decadenza della presente concessione, con l'obbligo di ripristino immediato dello stato preesistente;
4. effettuare la pulizia, l'asporto dei rifiuti, il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva liberamente nascente su tutta l'area oggetto di concessione;
5. non destinare le opere in concessione ad altri usi se non per quelli originariamente indicati;
6. rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di futura emanazione, in materia di polizia idraulica;
7. presentare preliminarmente, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e della D.G.R.V. n. 1400/2017, la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) o, qualora ne ricorrano i presupposti, apposita dichiarazione, nella quale il concessionario dichiara che gli interventi proposti non sono soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza, allegando alla stessa una relazione tecnica, sottoscritta da professionista abilitato, che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della predetta valutazione;
8. garantire il sesto d'impianto non inferiore a m 6 x 5 intendendo con ciò una distanza non inferiore a m 5

ALLEGATO A)

tra i filari disposti in senso normale alla corrente, e non inferiore a m 6 tra i filari disposti nel senso della corrente, poiché la piantumazione interessa un'area posta al di fuori dell'area di libero deflusso delle acque di piena;

9. mantenere una distanza non inferiore a m 4 (quattro) dall'unghia arginale a fiume, la quale dovrà essere lasciata libera e tenuta sgombra dalla vegetazione e non dovrà essere arata e fresata;
10. non piantumare la fascia di m 10 (dieci) dal ciglio golenale verso l'alveo del fiume come previsto all'art. 29 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
11. non eseguire, sulla golena in questione, sistemazioni che prevedano apporto di materiale da altri luoghi o cave, ma esclusivamente il preventivo spianamento della zona nonché la normale manutenzione del pioppetto (arature, fresature, ecc.);
12. provvedere alla sistemazione superficiale dell'area impostando idonea pendenza verso il fiume, al fine di favorire lo sgrondo dei terreni dall'acqua meteorica o di piena in modo da evitare il ristagno d'acqua in prossimità del corpo arginale;
13. realizzare tutte le attività relative all'esercizio dell'attività di pioppicoltura, in modo da non creare pericoli, neppure temporanei, per la pubblica circolazione lungo la pista di servizio posta in sommità arginale, per la navigazione e la sicurezza idraulica, sia nel corso dei lavori che durante l'esercizio della presente concessione;
14. rispettare comunque tutte le condizioni o prescrizioni impartite dal personale dell'Amministrazione concedente e dell'A.I.Po anche se non espressamente riportate nel presente disciplinare.

Qualora, per fatti o eventi a tutt'oggi non valutabili, l'A.I.Po ritenesse le opere oggetto di concessione, in tutto o in parte, nocive alla stabilità delle arginature o comunque di pregiudizio per la sicurezza idraulica, potrà proporre la revoca della concessione, l'adeguamento o rimessa in pristino stato delle opere stesse alle quali la Ditta dovrà attenersi a tutta cura e spese.

Sono interamente a carico della Ditta tutti i lavori necessari per la riparazione immediata di qualsiasi danno eventualmente arrecato alle opere idrauliche per effetto del presente disciplinare.

L'inadempienza alle precedenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite dal personale

ALLEGATO A)

dell'Amministrazione concedente e dell'A.I.Po, potrà comportare la decadenza della presente concessione e dovrà essere immediatamente ripristinata l'integrità dell'area demaniale in concessione a cura e spese del concessionario.

ARTICOLO 3

La concessione avrà durata di 10 anni con decorrenza a partire dalla data del relativo decreto. Trascorso il periodo di anni 10 (dieci) dall'impianto del pioppeto la concessione si intenderà estinta a seguito del taglio dello stesso e alla messa in pristino stato del compendio. Il concessionario al termine della concessione come pure in caso di rinuncia, dovrà ripristinare a propria cura e spese le pertinenze idrauliche, restituendo l'area libera da ceppaie e/o arbusti e in buono stato di conservazione, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'A.I.Po. La data di cessazione dell'utilizzo dell'area verrà accertata con apposito Verbale. Qualora, per fatti o eventi a tutt'oggi non valutabili, l'A.I.Po ritenesse, a proprio giudizio insindacabile, le opere in oggetto, in tutto o in parte, nocive alla stabilità delle arginature o dovesse utilizzare tale terreno in conseguenza di lavori di sistemazione idraulica, o comunque di pregiudizio per la sicurezza idraulica, la presente concessione potrà essere revocata e le opere dovranno essere demolite o adeguate secondo le disposizioni che l'A.I.Po in tale sede impartirà, con conseguente impegno da parte del concessionario a provvedere all'immediato abbattimento ed asporto delle piante insistenti, senza che lo stesso possa accampare altri particolari diritti o compensi, oltre quelli previsti dalle norme in vigore in materia d'espropriazioni. Il concessionario rimarrà comunque sottoposto ai vincoli del presente disciplinare indipendentemente dai termini di scadenza qualora non dovesse riportare il compendio demaniale al pristino stato o in mancanza di formale subentro di altra ditta concessionaria.

ARTICOLO 4

Il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'Amministrazione concedente, la rinuncia alla presente concessione. In caso di rinuncia il canone è dovuto fino all'annualità. In caso di morte del concessionario, la concessione si trasferisce in capo agli eredi, i quali devono comunicare all'Amministrazione concedente l'evento, affinché quest'ultimo possa procedere con la voltura, ossia a modificare gli estremi soggettivi della

ALLEGATO A)

concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.

ARTICOLO 5

Il canone annuo a base d'asta è stabilito in Euro 230,87 (duecentotrenta/87) che il concessionario si impegna a versare anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si provvederà d'ufficio a far versare al concessionario il relativo conguaglio. Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in toto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riscontro dell'utilizzo di un'area demaniale di dimensioni superiori rispetto a quanto concesso comporterà l'immediato pagamento del canone integrativo dovuto. Ove l'utilizzo dell'area dovesse protrarsi oltre la scadenza della presente concessione, l'utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 6

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua istruttoria sono a carico del concessionario che firma per accettazione.

ARTICOLO 7

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate.

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Fabio Galiazzo